

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASP - AZIENDE STORICHE PARQUET

Il presente Statuto costituisce documento contenente le regole della vita dell'Associazione e in particolare per le modalità di ammissione e/o cessazione dalla stessa, per lo svolgimento dell'attività della stessa, per il regolare funzionamento degli organi di cui si compone, per quanto riguarda i rapporti tra gli associati e tra loro e l'Associazione medesima.

I sottoscritti associati accettano queste regole e si impegnano ad osservarle sotto pena di sanzione disciplinare e di sanzione civilistica, anche per le eventuali conseguenze, patrimoniali e non.

Art. 1 – L'Associazione ASP – Aziende Storiche Parquet

L'Associazione AZIENDE STORICHE PARQUET (ASP) con sede in Foro Buonaparte 65, 20121 Milano e con recapiti email asp@federlegnoarredo.it e telefono 02.80.60.4.364, persegue gli scopi e le finalità previste nell'Atto costitutivo e si compone degli organi di gestione e funzionamento gestiti da Assemblea, Presidenza e Vicepresidenza, Consiglio Direttivo e Collegio di Probiviri.

La sede dell'Associazione è posta presso FederlegnoArredo.

Art. 2 – Ammissione all'Associazione

Fermi i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4 dell'Atto costitutivo, ogni interessato può presentare domanda di ammissione su apposito modulo. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ad un Collegio di tre (3) Probiviri, da nominarsi all'occorrenza dallo stesso Consiglio Direttivo attingendo a soggetti esterni all'Associazione.

L'adesione impegna il socio per un biennio che decorrerà alla data di ricevimento della scheda di adesione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata a/r, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, come sopra determinato.

L'appartenenza all'Associazione cessa per sopravvenuta mancanza dei requisiti, per casi di morosità, dimissioni, esclusione, fallimento, cessazione attività aziendale.

Inoltre, l'Assemblea Associativa può riconoscere il titolo di 'Socio Onorario' a professionisti che hanno fornito un contributo rilevante allo sviluppo del settore imprenditoriale rappresentato e/o dell'Associazione stessa. Tuttavia, è opportuno che la presenza dei Soci Onorari non alteri, per numero e importanza, le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale dell'associazione. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 3 – Quota associativa

L'adesione all'Associazione può comportare il pagamento di una quota associativa annuale, per la quale sarà l'Assemblea a deliberare e sulla istituzione della quota stessa e sulla determinazione del relativo importo, nonché sui termini di pagamento.

Art. 4 – Assemblea dell'Associazione. Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta o del Presidente dell'Associazione o della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo con indicazione anche dell'argomento in discussione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante comunicazione scritta da trasmettersi con qualsiasi mezzo e/o strumento telematico, purché con conferma di ricezione e chiarezza di contenuto. La convocazione dovrà prevedere data, ora, luogo e ordine del giorno.

Per l'Assemblea straordinaria valgono le medesime modalità, fatto salvo il preavviso di almeno otto (8) giorni.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. In seconda convocazione è costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Presiede l'Assemblea l'associato più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea sceglie tra i presenti che si dichiarano disponibili chi svolgerà le funzioni di Segretario di quell'assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, sia in sede ordinaria che straordinaria, tranne nei seguenti casi: modifiche ad Atto costitutivo e Statuto, approvazione o modifiche al codice etico, esclusione o allontanamento definitivo dall'Associazione di un componente, scioglimento dell'Associazione. In questi casi è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Ogni iscritto all'Associazione, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che può essere delegato. Non sono ammesse più di due (2) deleghe a testa.

Le votazioni relative alle cariche e alla designazione delle persone per cariche o ruoli particolari avvengono a scrutinio segreto.

Art. 5 – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea disporre le attività dell'Associazione nel rispetto di quanto previsto dall'Atto costitutivo e dalle relative modalità di svolgimento delle stesse. Spetta altresì all'Assemblea deliberare sulla quota associativa, deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame purché rientrante negli scopi e nelle attività dell'Associazione secondo Atto costitutivo e Statuto. L'Assemblea delibera altresì sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 - Presidenza e Vicepresidenza dell'Associazione

Può candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione ogni associato.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, anche in caso di candidato unico. In caso di parità tra due o più candidati si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Presidente dura in carica quattro (4) anni ed è eleggibile solo per un secondo mandato consecutivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti e presso tutti gli organismi esterni.

Il Vicepresidente dell'Associazione viene individuato tra chi ha riportato il secondo punteggio di voti favorevoli nelle elezioni a Presidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel conseguimento degli scopi dell'Associazione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il mandato del Vicepresidente è di pari durata di quello del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento duraturo del Presidente e fino alle successive elezioni il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente e l'associato che nelle elezioni a Presidente ha riportato il terzo numero di voti favorevoli diventa automaticamente Vicepresidente.

Art. 7 – Consiglio Direttivo. Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di quattro (4) a un massimo di otto (8) aderenti all'Associazione, eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea si organizzerà per la presentazione dei candidati e per l'organizzazione dell'elezione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre dei consiglieri da eleggere. Saranno dichiarati eletti i candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti si procederà nella stessa seduta al ballottaggio diretto; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo. Convocazione e validità delle riunioni

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Per la convocazione del Consiglio Direttivo valgono le stesse modalità previste sopra per l'Assemblea, fatto salvo il termine di preavviso per la convocazione in almeno giorni otto (8). In caso di particolare motivata urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso di tre (3) giorni.

Possono inoltrare richiesta di convocazione, oltre al Presidente, un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo e un numero di aderenti all'Associazione non inferiore ad un terzo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti.

Il Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo nomina, tra i membri del Consiglio, un Vicepresidente del Consiglio che può coincidere con il Vicepresidente dell'Associazione.

Art. 9 – Consiglio Direttivo. Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo ha il compito di mettere in atto le delibere dell'Assemblea, proporre all'Assemblea iniziative e attività che consentano il perseguimento degli scopi dell'Associazione, individuare e indicare all'Assemblea ambiti o argomenti di intervento nel rispetto degli scopi e delle attività del presente Statuto. Inoltre, ha le seguenti competenze:

- istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche nell'ambito degli scopi e delle attività dell'Associazione, scegliendo e nominando esperti e/o professionisti nel settore di competenza, nonché per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- deliberare in merito alle domande di ammissione all'Associazione e alla cessazione della qualità di associato;
- deferire un iscritto al Collegio dei Probiviri, da nominarsi all'occorrenza dallo stesso Consiglio Direttivo attingendo a soggetti esterni all'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

Art. 10 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea che si pronuncerà anche sulle modalità di scioglimento.

Art. 11 – Codice Etico

Entro tre mesi dalla prima assemblea degli iscritti, l'Assemblea provvederà a predisporre anche a mezzo apposita commissione un codice etico che gli iscritti dovranno accettare. Il codice etico dovrà riguardare anche i seguenti comportamenti:

- garantire i propri lavori per un periodo superiore a quanto previsto dalle norme vigenti: gli associati concorderanno un periodo di garanzia che le proprie aziende si impegneranno a rispettare e che potrà, in seguito alle esperienze maturate, essere ampliato. Tale garanzia, ovviamente, non riguarderà l'usura delle superfici delle quali sarà responsabile il consumatore stesso, le aziende

dovranno adoperarsi per fornire i prodotti adeguati e tutte le indicazioni sulla buona conservazione delle stesse;

- segnalare ai colleghi associati tutti i casi di concorrenza sleale (vendite dirette da parte di aziende che si propongono anche come nostre fornitrici, falsi outlet di aziende commerciali, vendite online, ecc.) di cui si è avuta notizia e dei quali si ritiene di essere stati danneggiati;
- utilizzare i contratti tipo messi a disposizione dall'Associazione;
- sviluppare e gestire lavori particolari, manifestazioni fieristiche o iniziative commerciali comuni, uso e divulgazione del brand ASP.

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari

L'accettazione e il rispetto del presente Statuto e dell'imminente codice etico costituiscono condizione necessaria per l'appartenenza all'Associazione. Le infrazioni gravi comportano, in via precauzionale, la sospensione temporanea. Il Consiglio Direttivo, sentiti l'interessato e il Presidente dell'Associazione, deciderà, a suo giudizio, l'espulsione o il reintegro all'Associazione. Avverso la decisione di espulsione l'interessato potrà proporre reclamo motivato ed il Consiglio Direttivo rimetterà la questione al Collegio dei Probiviri nominati all'occorrenza attingendo a soggetti esterni all'Associazione.

Art. 13 – Controversie

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione di Atto Costitutivo e Statuto si pronuncerà inappellabilmente il Collegio dei Probiviri che, all'occorrenza, il Consiglio Direttivo nominerà attingendo a soggetti esterni all'Associazione.